



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**DELIBERA N. 1177 DEL 15 novembre 2017**

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dall'Architetto Pietro Carlo Pellegrini - Ricostruzione scuola media "Lorenzini". Procedura aperta per l'affidamento del S.I.A. di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base d'asta: euro 291.671,00; S.A.: Comune di Jesi.

**PREC 194/17/S**

### **Il Consiglio**

**VISTA** l'istanza acquisita al prot. ANAC n. 0017794 del 2.2.2017, con la quale l'Architetto Pietro Carlo Pellegrini contesta l'esclusione dalla gara disposta dalla Stazione appaltante, la quale ha rilevato che *"la domanda di partecipazione e il DGUE del mandatario arch. Pietro Carlo Pellegrini e del mandante AICE Consulting srl non sono firmati con apposizione di firma autografa, originale"* e che *"... visto l'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e vista la recente sentenza del TAR Toscana n. 1364 del 16 settembre 2016, ritiene tali irregolarità essenziali e non sanabili e pertanto decide di escludere l'RTP Pietro Carlo Pellegrini Architetto"*;

**CONSIDERATO** che l'istante ritiene illegittima l'esclusione poiché nel disciplinare di gara non è specificato in alcun punto che la sottoscrizione dei documenti debba avvenire tramite firma autografa e che la domanda di partecipazione contiene comunque firma e timbro prestampati sia del mandante sia del mandatario nonché le copie dei rispettivi documenti di identità cosicché, essendo effettivamente possibile l'individuazione del soggetto responsabile, che esclude l'ipotesi di irregolarità essenziale, possa essere ammesso il soccorso istruttorio;

**VISTO** l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 26.6.2017;

**VISTA** la memoria della Stazione appaltante, la quale chiarisce che, dopo una iniziale decisione di escludere l'odierno istante e tutti gli operatori economici che si trovavano nella medesima situazione (ovvero difetto di sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione), la Commissione di gara ha modificato il suo iniziale orientamento e ha così consentito a tutti i concorrenti dapprima esclusi di essere riammessi mediante soccorso istruttorio;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

**CONSIDERATO** che, secondo quanto riferisce la Stazione appaltante, anche all'odierno istante è stato consentito di sanare il vizio formale della domanda di partecipazione mediante soccorso istruttorio a pagamento e tuttavia, allo scadere del termine dei 5 giorni previsti per la regolarizzazione, lo stesso *“non ha dato seguito alla richiesta di integrazione della documentazione non conforme”*;

**RITENUTO** che la sottoscrizione dell'offerta tecnica si configura, nel nostro ordinamento giuridico, come lo strumento mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento, essendo finalizzata a renderne nota la paternità ed a vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta e pertanto la sua assenza inficia la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell'offerta senza che sia necessaria, ai fini dell'esclusione, una espressa previsione della *lex specialis*;

**RITENUTO** che, in ogni caso, l'RTP arch. Pietro Carlo Pellegrini-AICE Consulting srl, nonostante sia stato ammesso alla regolarizzazione della propria domanda di partecipazione, non ha fornito alla Stazione appaltante alcun riscontro nel termine previsto,

### **Il Consiglio**

ritiene, per le motivazioni che precedono, che l'esclusione dell'RTP arch. Pietro Carlo Pellegrini-AICE Consulting srl sia conforme alla vigente disciplina di settore.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 4 dicembre 2017

Il Segretario Maria Esposito